



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa D. Clerici

nella causa n. 8874 / 2019 promossa da:

nato a: (COSTA D'AVORIO) in data 01/01/1994
rappresentato e difeso dall'Avv. LANDRI CARLA LUCIA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero

OGGETTO: APOLIDIA

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 4.4.2018 il Sig. _____ ha avanzato domanda
volta al riconoscimento dello status di apolide.

A sostegno della domanda il ricorrente afferma:

- di essere nato nel villaggio di Noumou Kama in Costa d'Avorio, da genitori cittadini del Mali;
- di essersi trasferito, all'età di 15 anni ed insieme alla sorella, presso uno zio nel villaggio di Tenkou, regione di Sikasso, in Mali, ove rimanevano per circa 3 anni;
- di essersi poi recato in Algeria, Libia ed infine in Italia, ove giungeva il 10.8.2015;
- di aver presentato domanda di Protezione Internazionale, che veniva respinta dalla Commissione Internazionale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino il 7.12.2016, salvo l'accoglimento della richiesta di Protezione Umanitaria.

Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati al Ministero dell'Interno, che non si è costituito in giudizio.

Il Pubblico Ministero si è espresso in senso favorevole al riconoscimento dello status di apolide. Acquisita la documentazione integrativa, il Giudice ha trattenuto la causa a decisione.

La presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento dello stato di apolidia è disciplinata, secondo quanto disposto dall'art. 19 *bis* d.lgs. 150/2011 ("*Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia*") e dall'art. 3 comma 2 D.L. 13/2017, convertito con L. n. 46 del 2017, dal rito sommario di cognizione, e rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate, in composizione monocratica; la competenza territoriale è fissata in base al luogo di dimora del richiedente lo *status* di apolidia. Nella specie, il ricorrente è ospite _____ in Torino, e versa un contributo per l'affitto: doc. 8).

Quanto alla disciplina sostanziale, secondo la **Convenzione sullo status degli apolidi**, adottata a New York il 28.9. 1954 (e ratificata con L. **306/1962**),

c. 1: "Ai fini della presente Convenzione, il termine "**apolide**" indica una **persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione.**

c. 2: Questa Convenzione non sarà applicabile:



- (i) alle persone che beneficiano attualmente di una protezione o di un'assistenza da parte di un organismo o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, fin tanto che beneficeranno di detta protezione o assistenza;
- (ii) alle persone considerate dalle autorità competenti del Paese nel quale le stesse hanno stabilito la loro residenza come aventi i diritti e gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza di questo Paese;
- (iii) alle persone delle quali si avranno fondate ragioni per credere:
 - a) che hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, ai sensi degli strumenti internazionali elaborati per prevedere disposizioni relative a questi crimini;
 - b) che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese di residenza prima di esservi ammesse;
 - c) che si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi ed ai principi delle Nazioni Unite.

Il riconoscimento dello *status* di apolide non risulta compiutamente disciplinato nel nostro ordinamento. Il riferimento normativo è costituito dal **D.P.R. 572/93** (*“Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza”*), il quale prevede, all'art. 17 (*“Certificazione della condizione d'apolidia”*):

“1. Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
- c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. E' facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti”.

Peraltro, è pacifico che la previsione di un apposito procedimento amministrativo di certificazione, di cui all'art. 17 D.P.R. 572/93, non precluda la tutela innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria *ex art. 19 bis* d.lgs. 150/2011.

Tale interpretazione (che prevede a scelta dell'interessato, due diversi *iter* procedurali, uno in via amministrativa e l'altro in via giudiziaria) trova conferma anche nella **Circolare esplicativa del decreto del Ministero dell'Interno del 22.11.1994** e la **Circolare K 60.1 del 23 dicembre 1994** (*“Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana. Decreto Ministeriale 22 novembre 1994 recante disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti di cui all'art. 1 comma 4 del D.P.R 18 aprile 1994 n.362”*).

In ordine alla prova della condizione di apolide, la consolidata giurisprudenza ha chiarito che *L'onere della prova gravante sul richiedente lo "status" di apolide deve ritenersi attenuato, poiché quest'ultimo, oltre a godere della titolarità dei diritti della persona la cui attribuzione è svincolata dal possesso della cittadinanza, beneficia, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, di un trattamento giuridico analogo a quello riconosciuto ai cittadini stranieri titolari di una misura di protezione internazionale; ne consegue che eventuali lacune o necessità di integrazioni istruttorie per la suddetta dimostrazione possono essere colmate mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi da parte del giudice, che può richiedere informazioni o documentazione alle Autorità pubbliche competenti dello Stato italiano, di quello di origine o di quello verso il quale possa ravvisarsi un collegamento significativo con il richiedente medesimo.* (v. Cass. Sent. n. [4262](#) del 03/03/2015).

E ancora, secondo la sentenza n. [28153](#) del 24/11/2017, *Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento dello "status" di apolide, il richiedente è tenuto ad allegare specificamente di non possedere la cittadinanza dello Stato o degli Stati con cui intrattenga o abbia intrattenuto legami significativi e di non essere nelle condizioni giuridiche e/o fattuali di ottenerne il riconoscimento alla luce dei sistemi normativi applicabili, operando il principio dell'attenuazione dell'onere della prova ed il conseguente obbligo di cooperazione istruttoria officiosa del giudice del merito soltanto al fine di colmare lacune probatorie derivanti dalla necessità di conoscere specificamente i sistemi*



normativi o procedurali riguardanti la cittadinanza negli Stati di riferimento e di assumere informazioni o svolgere approfondimenti istruttori presso le autorità competenti.

Tale principio (già enunciato da Cass. n. 4262 del 3.3.2015) *non esclude che incomba sul richiedente l'onere di allegazione specifica non solo della condizione di 'non cittadino' dello Stato o degli Stati di prossimità, ma anche l'assenza dei presupposti normativi e/o fattuali che consentano al medesimo il riconoscimento dello status civitatis da parte di quei medesimi Stati, dovendo egli indicare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato.* (v. Cass. sent. N. 1183/2018).

Ciò posto, nella fattispecie, il ricorrente ha allegato:

- di essere nato in Costa d'Avorio da genitori cittadini del Mali;
- che la legislazione del Costa d'Avorio consente l'acquisto della cittadinanza a coloro che siano nati da almeno un genitore ivoriano;
- che la legislazione del Mali attribuisce la cittadinanza a coloro che siano nati in Mali da padre e/o madre maliani: peraltro, il ricorrente non era mai stato registrato nei registri del Mali, ed i genitori erano deceduti prematuramente.

In ordine alla disciplina vigente in Costa d'Avorio, il "Nationality Code" adottato nel 1961 sancisce come requisito fondamentale ai fini dell'acquisizione della cittadinanza ivoriana la nascita da almeno un genitore avente la cittadinanza ivoriana (principio dello ius sanguinis).

Secondo l'articolo 6 Codice della nazionalità come modificato dalla legge 72-852 del 1973, "E' ivoriano:

1- Il bambino nato in Costa d'Avorio in matrimonio o legittimato, tranne se entrambi i suoi i genitori sono stranieri.

2- Il bambino nato in Costa d'Avorio fuori dal matrimonio, a meno che non lo sia la sua filiazione stabilito per due genitori stranieri, o solo un genitore, che è anche uno straniero ""

(fonti: National Legislative Bodies / National Authorities (Author), published by UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: Code de la Nationalite Loi n° 61-415 du 14 Decembre 1961 (modifiée 1972, Loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004, n°2005-03/PR du 15 juillet 2005, n°2005-09/PR du 29 août 2005), August 2005; https://www.ecoi.net/en/file/local/1069428/1226_1314791002_4e5cf1f52cdi-nationality.pdf).

Nonostante i diversi emendamenti emanati negli anni successivi nessuno di questi ha introdotto la possibilità di acquisizione della cittadinanza secondo il principio dello ius solis.

(Fonti: National Legislative Bodies / National Authorities (Author), published by UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: Décision n° 2005-03/PR du 15 juillet 2005 relative au Code de la nationalité, 15 July 2007 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/452510f04.html> (accessed on 25 May 2020)

National Legislative Bodies / National Authorities (Author), published by UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: Code de la Nationalite Loi n° 61-415 du 14 Decembre 1961 (modifiée 1972, Loi n° 2004-662 du 17 décembre 2004, n°2005-03/PR du 15 juillet 2005, n°2005-09/PR du 29 août 2005), August 2005 https://www.ecoi.net/en/file/local/1069428/1226_1314791002_4e5cf1f52cdi-nationality.pdf (accessed on 25 May 2020)

In particolare, la Legge n. 2013-653 del 13 settembre 2013 prevede disposizioni specifiche per l'acquisizione della nazionalità per riconoscimento: "Articolo 2 - Beneficiano delle disposizioni della presente legge le persone che rientrano in una delle seguenti categorie:

- o Persone nate in Costa d'Avorio da genitori stranieri e di età inferiore ai 21 anni alla data del 20 dicembre 1961;
- o Persone che hanno avuto la loro residenza abituale senza interruzione in Costa d'Avorio prima del 7 agosto 1960 e i loro figli nati in Costa d'Avorio;
- o Persone nate in Costa d'Avorio da genitori stranieri tra il 20 dicembre 1961 e il 25 gennaio 1973 e i loro figli ”.



(fonti: National Legislative Bodies / National Authorities (Author), published by UNHCR – UN High Commissioner for Refugees: Loi n° 2013-653 du 13 septembre 2013 portant dispositions particulieres en matiere d'acquisition de la nationalite par declaration, 13 September 2013 https://www.ecoi.net/en/file/local/1343318/1930_1381833829_524a86914.pdf

Secondo la legge Maliana, la cittadinanza consegue alla nascita nel caso in cui uno dei genitori sia maliano (Loi No. 6218 An-RM du 3 février 1962 portant Code de la nationalité malienne; Loi No. 95-70 du 25 août 1995 portant modification du Code de la nationalité malienne; fonti: Les Lois sur la Nationalité en Afrique: Une etude comparé; in <https://www.refworld.org/pdfid/4d259acc2.pdf>).

Il ricorrente peraltro è rimasto orfano di entrambi i genitori, senza che questi avessero provveduto ad effettuare la dichiarazione di nascita. Secondo quanto dichiarato, il ricorrente si recava in Mali per alcuni anni da adolescente, insieme alla sorella, prima di fuggire in Europa.

Ne consegue che, alla luce della disciplina dei Paesi ‘di collegamento’, al ricorrente non è consentito di ottenere la cittadinanza del Paese di nascita, e neppure di quello della cittadinanza dei propri genitori: sulla base dei suesposti elementi, sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide in capo al ricorrente.

Nulla sulle spese, tenuto conto che parte resistente non si è opposto all'accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del ricorso:

DICHIARA che _____ ha diritto allo status di apolide;
Manda alla Cancelleria di darne comunicazione al ricorrente, alla parte resistente, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 31.5.2020

Il Giudice
Donata Clerici

